



COMUNE DI MINEO

(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N. 45 DEL 09-04-2024.

OGGETTO: PREVENZIONE ANTINCENDIO PER L'ANNO 2024

IL SINDACO

Premesso che è necessario emettere tempestivamente Ordinanza Sindacale, nell'approssimarsi alla stagione estiva, predisponendo per tempo misure atte e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi boschivi e di interfaccia per l'anno 2024;

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree.

Considerato inoltre l'opportunità di emanare norme per la prevenzione del fenomeno degli incendi, con l'adozione da parte del Sindaco, in qualità di "autorità territoriale" di protezione civile, al fine di obbligare i proprietari dei fondi incolti ad attuare interventi di pulizia dei terreni e di vietare l'accensione di fuochi o braci per eliminare residui vegetali durante il periodo 1° giugno – 30 settembre 2024;

Richiamati:

- la legge 24 febbraio 1992 n. 225, come sostituita dal D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) con cui è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e che riconosce il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi";
- il Regolamento Comunale per l'impiego di fuochi controllati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21 agosto 2008;
- il Piano di Protezione Civile comunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 7 febbraio 2013;
- l'art. 255 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ss.mm.ii.;

Visti:

- la Legge Regionale 31 agosto 1998, n.14, che dispone le norme in materia di protezione civile;
- la Legge Regionale 6 Aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A., come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 14 Aprile 2006, n. 14
- l'OPCM n. 3606 del 28 agosto 2007 recante misure per fronteggiare l'emergenza incendi in Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;
- il T.U. della legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

- il titolo III del D. Lgs. 08.03.2006, n. 139, in materia di prevenzione incendi;
- il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale”;
- l’art. 29 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, “Codice della Strada”;
- gli artt. 423, 423-bis, 449, 650 e 652 del C.P.;
- le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;

Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati può costituire pericolo d’incendio;

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico utilizzo, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi pericolosi per la pubblica incolumità;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., che demanda al Sindaco l’emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

Per quanto sopra premesso e ritenuto,

ORDINA

Art. 1. Per tutto l'arco dell'anno, è fatto divieto buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente. Inoltre, nel periodo compreso tra il **1° giugno e il 30 settembre**, è fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e

nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, ecc;

- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2. A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto obbligo, entro il termine perentorio del 1° giugno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

Art. 3. Nei terreni coltivati a seminativo, è fatto obbligo realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a metri 10 nella quale non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

Art. 4. Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10. Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10 e per ogni trattore uno di almeno litri 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Art. 5. Ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 91 del 24.06.2014, che modifica l'art. 256 bis del D.L. 152/2006 "Codice dell'Ambiente", è consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da stalli, potature o ripuliture di tale materiale.

Art. 6. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 mc vuoto per pieno per ettaro. Dette attività devono essere effettuate in aree libere dalla presenza di qualsiasi tipo di vegetazione ed in orari compresi tra le 06.00 e le 08.00.

Art. 7. In ogni caso, nei periodi di rischio medio/alto per gli incendi boschivi dichiarati dal bollettino giornaliero emanato dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione siciliana, la combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata.

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 30/09/2024, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto il mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

AVVERTE

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
- 4) Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.
- 5) I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

Le sanzioni per i trasgressori sono così determinate:

- per il punto 4) si applica una sanzione amministrativa da 31,00 a 62,00 euro (per capo in caso di pascolo) e da 207,00 a 413,00 euro (caccia) salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant'altro previsto in materia penale;
- per il punto 2) si applica una sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge 47/85 e s. m. i.
- sia al responsabile che ha cagionato il danno, nonché al proprietario e all'eventuale conduttore del soprassuolo, si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c. p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno.
- Che ai soggetti inottemperanti la presente Ordinanza sarà applicata una sanzione di Euro 50.00

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

(doppio del minimo della somma all'uopo prevista), in applicazione di quanto previsto dall'art 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

INVITA

I Cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente servizio comunale eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso il Comando di Polizia Locale (P.zza Buglio,40), o sul sito internet del Comune www.comune.mineo.ct.it (sezione protezione civile), non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti;

Che tutti i Cittadini, in caso di avvistamento di incendio, diano immediata comunicazione ad uno dei seguenti numeri:

112	NUMERO EU UNICO DI EMERGENZA/URGENZA
1515	Corpo Forestale della Regione Siciliana
115	Vigili del Fuoco
0933 981002	Stazione Carabinieri di Mineo
0933 981258	Polizia Municipale di Mineo
335 7443873	Polizia Municipale di Mineo
366 6710285	Ufficio di Protezione Civile Comunale
335 5351210	Volontari Protezione Civile "ISIDE" di Mineo

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza, **venga trasmessa:** alla Prefettura di Catania, alla Questura di Catania, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio per la Provincia di Catania (con sede a Sant'Agata Li Battiati), alla Provincia Regionale di Catania, al Distaccamento del Corpo Forestale di Caltagirone, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Catania, al Comando del Corpo Forestale Regionale, alla Polizia Metropolitana di Catania, all'Ufficio Tecnico Comunale, al locale Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione Carabinieri, affinché, nell'ambito delle attività istituzionali di rispettiva competenza, esercitino l'attività di vigilanza.

Che la presente ordinanza annulli le precedenti riguardanti la medesima materia.

Che alla presente ordinanza sia data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, in Amministrazione Trasparente e sul sito internet del Comune di Mineo <http://www.comune.mineo.ct> e mediante l'affissione di avvisi murali.

È fatto obbligo a tutti, osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al T.A.R. Sicilia competente per territorio, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione all'Albo dell'Ente ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

IL SINDACO

F.to Mistrretta Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 551 Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, dal 09-04-2024 al 24-04-2024 ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

IL SINDACO

F.to Mistretta Giuseppe

Comune di Mineo - Prot. N. 0005994 del 09-04-2024 in partenza